

D.d.s. 15 luglio 2024 - n. 10687
Approvazione del documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2024»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 17 (Obblighi) recante:
 - al comma 1, «Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare [...]»;
 - al comma 2, «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi [...]»;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, [...];

Visti inoltre:

- il d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare l'art. 2., c. 1 che dispone: «Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendere i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali [...]»;

Richiamati:

- la d.g.r. 17 aprile 2023, n. XII/166 recante «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;
- la d.g.r. 28 maggio 2024, n. XII/2394 recante «Approvazione protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e l'Organismo pagatore regionale ai sensi dell'allegato I, punto D - Delega -, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali - (di concerto con l'Assessore Bertolaso)»;
- il decreto dell'Organismo pagatore regionale n. 17877 del 14 novembre 2023, recante «Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2023», che rimane in essere nelle more della pubblicazione dell'analogo decreto per l'anno 2024;

Preso atto che:

- la condizionalità subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al rispetto, da parte degli agricoltori, di regole base per proteggere l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali,
- gli impegni di condizionalità devono essere rispettati per qualsiasi attività agricola e qualsiasi superficie agricola dai beneficiari dei contributi previsti dalla PAC,
- se un agricoltore non rispetta tali norme, può incorrere nella decurtazione o, nei casi più gravi, nell'esclusione totale dagli aiuti;

Considerato che la condizionalità è basata su due insiemi di norme:

- i criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali,
- le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);

Considerato inoltre che:

- la Regione Lombardia è demandata ad organizzare un sistema di controlli ufficiali in materia di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625;
- per conseguire questo obiettivo con deliberazione n. X/6299 del 6 marzo 2017 è stato approvato il «Manuale operativo delle autorità competenti locali»;
- in questo contesto i Dipartimenti veterinari e SAOA delle AA.TT.SS. sono deputati a gestire le attività di «controllo ufficiale» nel quadro delle regole stabilite dal precitato manuale;
- per la verifica degli impegni di condizionalità è previsto un apposito programma di controlli ufficiali;

Richiamato il decreto n. 6790 del 10 maggio 2023 relativo alla programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023;

Atteso che ricorre la necessità di aggiornare il sopra menzionato documento di programmazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPRL), con cadenza annuale, sia con riferimento alla costituzione del campione di aziende da controllare sia con riferimento alla priorità dei requisiti da controllare;

Atteso altresì che occorre definire in dettaglio le nuove modalità operative di programmazione dei «controlli ufficiali» relativi alla verifica dei requisiti previsti dalle norme unionali in materia di condizionalità, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- Attività di controllo programmate per l'anno 2024,
- Campione di condizionalità,
- Comunicazione delle aziende selezionate per il campione,
- Modalità del controllo,
- Controlli in aziende a campione,
- Controlli in aziende non a campione,
- Attivazione altri controlli,
- Valutazione intenzionalità,
- Riferimenti e modulistica,
- RegISTRAZIONI negli applicativi regionali/nazionali,
- Tempistica,
- Rendicontazione attività 2024,
- Supervisione;

Visto il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2024», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Valutato che il suddetto documento di programmazione definisce in dettaglio le nuove modalità operative di programmazione dei «controlli ufficiali» in materia di condizionalità negli ambiti sopra elencati e in conformità alle indicazioni dell'OPRL;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate:

- di disapplicare il decreto n. 6790 del 10 maggio 2023 relativo alla programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023;
- di approvare il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2024», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamati:

- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 522/2019;
- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura» di cui alla d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo strategico 2.3.12 «Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale»;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla d.g.r. n. 1788/2024, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- le «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024», di cui alla d.g.r. n. 1827/2024;
- le «Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 - Anno 2024», di cui al decreto n. 3148/2024;

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 19 luglio 2024

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI e della XII Legislatura;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

DECRETA

1. di disapplicare il decreto n. 6790 del 10 maggio 2023 relativo alla programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2023;
2. di approvare il documento «Programmazione delle attività connesse alla condizionalità - Anno 2024», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato A sul BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Giovanni Matteo Manarolla

— • —

ALL. A – “PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CONDIZIONALITÀ - ANNO 2024”

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROGRAMMATE PER L’ANNO 2024

L’Organismo Pagatore di Regione Lombardia (OPRL) in applicazione del pacchetto normativo della nuova PAC 2023-2027 e del Protocollo d’Intesa tra la Giunta Regionale della Lombardia e l’OPRL (DGR 2394 del 28 maggio 2024) ha fornito all’UO Veterinaria della DG Welfare i seguenti dati elaborati sulla base delle aziende agricole beneficiarie di aiuti comunitari per l’anno 2023 - 2024:

- popolazione con trascinamento, relativa a tutte le aziende con domanda di conferma di impegni pluriennali inclusi nella programmazione 2014-2022, che potrebbero avere anche una domanda annuale relativa alla programmazione 2023-2027
- campione casuale / rischio anticipato di Condizionalità rafforzata, relativa ad aziende assoggettate alla condizionalità 2023-2027 e che si presume presentino domanda unica annuale relativa alla nuova programmazione

Tali elenchi recano per ciascuna azienda sia il Codice Unico di Identificazione dell’Azienda Agricola (CUAA) sia il codice di allevamento e costituiscono le popolazioni controllabili in materia di condizionalità.

L’attività di controllo per la condizionalità rientra tra le attività già programmate dai Dipartimenti Veterinari (DV) per l’anno 2024 sulla base dei disposti normativi il cui dettaglio è riportato in Tabella 1 e in Tabella 2.

Tabella 1 – elenco norme – controlli di Condizionalità con trascinamento

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Rintracciabilità e sicurezza alimentare CGO 4	Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002	<p>Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20</p> <p>*Attuato in particolare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento; • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b),

		<p>c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996	Articolo 3, lettere a), b), d), e) e articoli 4, 5 e 7
Sistema identificazione e registrazione suini CGO 6	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 115 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 52 Reg Del. 2019/2035 art. 3 – art. 15 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Sistema identificazione e registrazione bovini CGO 7	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 112 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 38 Reg Del. 2019/2035 art. 3 – art. 13 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Sistema identificazione e registrazione ovi caprini CGO 8	REG. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 REG. DEL (UE) 2019/2035 del 28 giugno 2019 REG. DI ESEC. (UE) 2021/520 del 24/03/2021 *	art. 84 – art. 102 – art. 113 Reg 2016/429 art. 22 – art. 23 – art. 45 Reg Del. 2019/2035 – art. 3- art. 14 – art. 17 Reg. Esec. (UE) 2021/520
Malattie degli animali CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
Benessere animale dei vitelli CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale dei suini CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4

Benessere animale degli altri animali CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998	Articolo 4
---	--	------------

Tabella 2 – elenco norme – controlli di Condizionalità rafforzata

Argomento	Normativa Comunitaria	Articoli
Rintracciabilità e sicurezza alimentare CGO 5	Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002	<p>Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20</p> <p>*Attuato in particolare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; • Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento; • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996	Articolo 3, lettere a), b), d), e) e articoli 4, 5 e 7
Benessere animale dei vitelli CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4

Benessere animale dei suini CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008	Articoli 3 e 4
Benessere animale degli altri animali CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998	Articolo 4

2. CAMPIONE DI CONDIZIONALITÀ

Condizionalità di Trascinamento L'UO Veterinaria, a seguito di raffronto tra i dati presenti in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale, ha selezionato dalla popolazione trasmessa da OPRL le aziende zootecniche da sottoporre ai controlli per la Condizionalità di trascinamento per le quali risultano applicabili i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13. In particolare, la UO Veterinaria, in base ai criteri dettagliati nel più sopra richiamato Protocollo d'Intesa e nel rispetto delle numerosità definite da OPRL per la popolazione di Trascinamento, ha provveduto a:

1. estrarre il Campione CASUALE (vedi 2.1)
2. stabilire la numerosità del Campione a RISCHIO per ciascuna ATS (vedi 2.2)

Condizionalità rafforzata Le aziende zootecniche da sottoporre ai controlli per la Condizionalità rafforzata per le quali risultano applicabili i CGO 5 (ex CGO4), 6 (ex CGO5), 9 (ex CGO11), 10 (ex CGO12), 11 (ex CGO13) sono state estratte da OPRL dagli elenchi presenti in Classyfarm, casuale e rischio, per i controlli relativi ai Piani Benessere Animali e Farmacosorveglianza 2024. Le aziende estratte sono state trasmesse da OPRL all'UO Veterinaria e costituiscono il campione anticipato di Condizionalità Rafforzata 2024, casuale e rischio.

Si precisa che ad uno stesso CUAА possono afferire più codici aziendali o più allevamenti, collocati anche in province diverse.

2.1. CAMPIONE CUAА CASUALE

Condizionalità di Trascinamento L'estrazione del Campione CUAА CASUALE è stata effettuata in base ai criteri di casualità con le seguenti modalità:

- ✓ dalla popolazione 2024 trascinamento definitiva è stata calcolata la numerosità del campione di Condizionalità 2024, pari al 1% dei CUAА per l'intera Lombardia. Si ricorda che **non è previsto il campione casuale per i CGO 7 e 8**
- ✓ la numerosità del campione casuale è costituita dal 20-25% del numero di CUAА calcolato al punto precedente

Condizionalità Rafforzata Il campione anticipato casuale di Condizionalità Rafforzata 2024 è stato estratto da OPRL, come più sopra esposto.

In Tabella 3 è dettagliato il numero di CUAA da sottoporre a controllo per ciascun CGO per il campione casuale di Condizionalità Trascinamento mentre in Tabella 4 è dettagliato il numero di CGO da sottoporre a controllo per il campione casuale di Condizionalità Rafforzata.

Tabella 3: numerosità campione casuale Condizionalità trascinamento

NUMEROSITÀ CUA A ESTRAZIONE CASUALE CONDIZIONALITÀ DI TRASCINAMENTO	
CGO4	4
CGO6	1
CGO9*	4
CGO11	2
CGO12	1
CGO13	3

Tabella 4: numerosità campione casuale Condizionalità rafforzata

NUMEROSITÀ CGO A ESTRAZIONE CASUALE CONDIZIONALITA' RAFFORZATA	
CGO5	22
CGO 9	13
CGO10	7
CGO11	14

* Si precisa che per la Condizionalità di Trascinamento il CGO9 "Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)" è un impegno per tutte le aziende con allevamento e non riguarda esclusivamente gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini. Tuttavia, è necessario garantire un minimo di controlli per gli allevamenti con tali specie, pari ad almeno l'1% del totale della popolazione di bovini, bufalini e ovi-caprini. Pertanto, dei 13 controlli previsti per il CGO 9, calcolati sulla base del totale dei CUA beneficiari, **9 sono stati attribuiti ad allevamenti con animali ruminanti.**

Infine, si ricorda che ove siano previsti più CGO su una stessa azienda (CUA), il controllo deve essere preferibilmente condotto in un unico sopralluogo.

2.2 CAMPIONE CUA A RISCHIO

La selezione delle aziende zootecniche facenti parte dei campioni a rischio Condizionalità Trascinamento è stato effettuato dai DV delle ATS, mentre il campione anticipato a rischio rafforzato, come previsto dal nuovo Protocollo d'Intesa, è stato trasmesso da OPRL.

Nelle Tabelle 5 e 6 sono riportate le distribuzioni per ciascuna ATS del "campione CUA /CGO a rischio" relative rispettivamente alla Condizionalità di Trascinamento e alla Condizionalità Rafforzata.

Il numero delle aziende a campione Condizionalità di Trascinamento, selezionate da parte dei DV, ha rispettato il numero di CUAAs assegnati per CGO a ciascuna ATS.

I criteri di rischio da utilizzare per la scelta delle aziende zootecniche sono quelli previsti dalle disposizioni riportate nelle Tabella 1 e 2 e dalle relative note integrative ministeriali, regionali e dal vigente Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria.

Per il "campione CUAAs a rischio" è consentito eseguire controlli per CGO diversi su un medesimo CUAAs con codice aziendale differente.

Tabella 5: numerosità e distribuzione "campione CUAAs a rischio Condizionalità Trascinamento"

ATS	CGO4/9	DI CUI CGO9 RUMINANTI	CGO6	CGO7	CGO8	BENESSERE VITELLI	BENESSERE SUINI	BENESSERE ALTRI
ATS DELL'INSUBRIA	0	0	0	1	0	0	0	0
ATS DELLA BRIANZA	1	1	0	1	1	0	0	0
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1	1	1	3	1	1	1	1
ATS DELLA MONTAGNA	1	1	0	3	4	1	0	2
ATS DELLA VAL PADANA	2	1	1	6	1	1	1	2
ATS DI BERGAMO	0	0	0	2	1	1	0	1
ATS DI BRESCIA	2	1	1	4	1	1	1	2
ATS DI PAVIA	2	1	0	3	1	1	0	2
Totale complessivo CAMPIONE A RISCHIO	9	6	3	23	10	6	3	10

** i valori riportati nella colonna "di cui CGO9 ruminanti" costituiscono un sottoinsieme della colonna CGO9 e pertanto NON sono aggiuntivi al valore in essa riportato. In fase di selezione del campione si è tenuto conto del rispetto di entrambe le condizioni.

Tabella 6: numerosità e distribuzione "campione CGO a rischio Condizionalità rafforzata"

	SICUREZZA ALIMENTARE	BENESSERE VITELLI	BENESSERE SUINI	BENESSERE ANIMALI	TOTALE
C321 - ATS MILANO	13	10	3	12	38
C322 - ATS INSUBRIA	1	3	0	4	8
C323 - ATS MONTAGNA	7	2	0	7	16
C324 - ATS BRIANZA	1	2	0	0	3
C325 - ATS BERGAMO	7	5	1	12	25
C326 - ATS BRESCIA	26	17	10	10	63
C327 - ATS VALPADANA	25	21	11	23	80
C328 - ATS PAVIA	6	0	0	2	8
TOTALE CUAAs CAMPIONE A RISCHIO CONDIZIONALITA' RAFFORZATA	86	60	25	70	241

2.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CGO 5 CONDIZIONALITÀ DI TRASCINAMENTO

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, per quanto riguarda il CGO riguardante il "divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ad beta-agoniste nelle produzioni animali" la percentuale minima del controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della Salute (Piano Nazionale Residui). Per tale atto i criteri di controllo sono quelli citati nelle Linee Guida del Ministero della Salute prot. n. 7835 del 04/03/2013 e nei documenti di pianificazione regionale.

3. AZIENDE SELEZIONATE PER IL CAMPIONE

Fatta salva la necessità di mantenere separate le popolazioni in condizionalità di trascinamento e in condizionalità rafforzata, la selezione dei CUA/CGO che le ATS sottoporranno ai controlli previsti è gestita come segue:

- *campione CUA a rischio Condizionalità di Trascinamento*: le ATS provvedono a identificare le aziende e a restituire all'UO Veterinaria il relativo file agli indirizzi condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it paola_calaminici@ragione.lombardia.it
- *campione CUA a rischio Condizionalità rafforzata*: il file di OPRL con l'elenco delle aziende a campione anticipato di Condizionalità rafforzata casuale e rischio da sottoporre a controllo è stato trasmesso ai DV tramite posta elettronica

Ciascun DV seleziona le aziende appartenenti al campione 2024 per la Condizionalità di Trascinamento, avendo cura di verificare il raggiungimento delle numerosità stabilite.

Per il **campione casuale trascinamento e per il campione Condizionalità rafforzata, sia casuale che rischio**, laddove non risulti praticabile il controllo relativo a **uno o più CGO**, a causa ad esempio di cessazione o cambio della specie allevata, la mancata applicabilità andrà segnalata alla UO Veterinaria. Al fine di una corretta e tempestiva informazione, la comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'indirizzo e-mail condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it. La UO Veterinaria verificherà la necessità di provvedere alla sostituzione/integrazione dei controlli non realizzabili, al fine di garantire il rispetto della numerosità campionaria.

4. MODALITÀ DEL CONTROLLO

4.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'attività di controllo dovrà dare priorità ai beneficiari selezionati per il campione casuale al fine di consentirne una tempestiva sostituzione.

4.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO “Sicurezza Alimentare”

Nel caso di selezione di un allevamento in base ai criteri di rischio, il controllo in loco relativo al CGO può essere limitato alla sola specie per cui l'azienda stessa è stata valutata sulla base dei criteri di rischio. Rimane sottinteso che nel caso in cui, durante il controllo, il veterinario ufficiale dovesse accorgersi della presenza di elementi di non conformità applicabili ad altre specie eventualmente presenti, deve estendere la portata del controllo, compilando le relative check-list, oppure programmare, nel breve periodo, un ulteriore controllo senza preavvertire l'azienda.

4.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO9 per la Condizionalità di Trascinamento

Il controllo del presente CGO è esteso, per quel che concerne l'ambito di applicazione, a tutti i beneficiari con allevamenti di animali. Ne deriva che il controllo di tale CGO non è più limitato ai soli animali ruminanti e pertanto in sede di programmazione la numerosità dei controlli è stata definita sulla base delle specie allevate. Sarà cura delle ATS selezionare, nel campione a rischio, anche una quota di allevamenti di animali non ruminanti.

Resta inteso che, sia sul campione casuale che su quello a rischio per gli allevamenti con specie differenti da bovini, bufalini e ovicaprini, in sede di controllo in loco verranno verificati i soli requisiti ad essi applicabili (punto 42 della check-list) mentre i rimanenti requisiti saranno valorizzati come Non Applicabili.

Laddove non già previsto dal Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA), l'attività di controllo in loco non comprende il campionamento.

4.4 INFORMATIVA PER L'AZIENDA BENEFICIARIA DI AIUTI COMUNITARI

Nel controllo su aziende beneficiarie di aiuti comunitari è necessario informare l'azienda che il controllo che si sta eseguendo avrà valenza anche per la condizionalità.

Qualsiasi controllo effettuato (analitico o ispettivo) su aziende beneficiarie di aiuti comunitari in aree normate dalle disposizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 e il cui esito rilevi una o più non conformità, verrà debitamente valutato da OPRL ai fini del calcolo dell'entità della riduzione degli aiuti a premio.

4.5 PREAVVISO

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, recante modalità di applicazione del Reg. 1306/13, e in accordo al Reg. (UE) 2017/625, i controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso sia necessario dare una notifica preliminare all'operatore, pena l'impossibilità di condurre il controllo, il preavviso deve essere formalizzato al massimo 48 ore prima e non deve compromettere la finalità del controllo. In caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla UO Veterinaria, su richiesta, la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione all'azienda. Si evidenzia che laddove gli applicativi informatici lo consentano, l'informazione sul preavviso deve essere registrata.

Per le attività di controllo (campionamento e intervento di farmacosorveglianza) inerenti alla gestione dei farmaci e al divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste non può essere dato preavviso.

5. CONTROLLI IN AZIENDE A CAMPIONE

5.1 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO CONFORME

Al fine di consentire un immediato reperimento delle informazioni da parte di UO Veterinaria/OPRL, è necessario che la documentazione relativa a tutti i CGO sia resa disponibile sui vari applicativi di Vetinfo in un unico file, anche in caso di controllo conforme.

5.2 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ

Sono considerati controlli con esito non conforme tutti i controlli ove siano riscontrate una o più infrazioni rispetto alle norme di cui alle Tabelle 1 e 2. Tali casi comportano la predisposizione di **prescrizioni, sanzioni amministrative o provvedimenti di tipo penale.**

Si precisa che sono da considerare controlli con esito non conforme tutti quelli che rilevino infrazioni, anche laddove sia applicato l'istituto della diffida.

Al riscontro di non conformità dovrà seguire un sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni nei termini stabiliti, andrà predisposto/integrato apposito verbale/check-list e dovrà essere effettuata la relativa registrazione nel sistema informativo nazionale.

Le ATS dovranno rendere disponibili tutta la documentazione relativa ai controlli (verbale d'ispezione, check-list, eventuale verbale di prescrizioni, verbale di verifica delle prescrizioni, eventuali sanzioni). Tale documentazione dovrà essere inserita negli applicativi Vetinfo nell'apposita sezione "allegati" in un unico file.

6. CONTROLLI IN AZIENDE NON A CAMPIONE

6.1 GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ

Per i controlli con esito sfavorevole, non facenti parte dei campioni casuale e a rischio, le ATS dovranno rendere disponibili tutti i documenti relativi a tali controlli.

Casi particolari:

Per i CGO

- *Sicurezza Alimentare, CGO Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste*
- *Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)*

deve essere compilato il solo settore della check-list relativa alla non conformità. I restanti settori della check-list andranno valorizzati con *Non Applicabile*. In particolare, si precisa che sulla popolazione in condizionalità rafforzata è previsto solo il controllo di sicurezza alimentare (CGO5 – ex CGO4), pertanto la relativa check-list dovrà essere compilata solo per gli *item* dal n. 1 al n. 41, "flaggando" come "Non Applicabile" i restanti item da 42 a 45

- Per i CGO *Anagrafe*, nel caso di provvedimenti adottati a seguito di verifiche di ufficio o conseguenti a rilievi effettuati al di fuori delle attività specifiche che prevedono la compilazione della check-list (es. sopralluoghi con altre Autorità Competenti), non è richiesta compilazione a posteriori e *ad hoc* di check-list. Tuttavia, la documentazione del controllo e dei provvedimenti adottati dovranno essere trasmessi alla casella di posta elettronica condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
- Per i CGO *Benessere animale*, tutti i controlli dovranno essere registrati in Vetinfo. Nel caso di sopralluoghi effettuati al di fuori delle attività programmate (es. sopralluoghi a seguito di segnalazione), è richiesta la compilazione della check-list informatizzata. Se il controllo è parziale può essere espresso un giudizio per le sole parti oggetto del controllo; la check-list dovrà essere comunque compilata integralmente esprimendo la non valutabilità delle parti non interessate. La documentazione del controllo dovrà essere caricata a sistema.

7. ATTIVAZIONE ALTRI CONTROLLI

Qualora durante l'attività di controllo (sul campione di condizionalità o meno) emergessero possibili o concrete non conformità che interessino un settore di competenza veterinaria differente da quello oggetto del controllo, sarà necessario riportare tale evenienza nell'apposito campo della check-list, al fine di attivare tempestivamente la procedura per l'esecuzione dello specifico controllo dell'allevamento, da parte degli addetti dei settori competenti, con la compilazione della relativa check-list.

8 VALUTAZIONE INTENZIONALITÀ

Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale e del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2024 dell'OPRL, si applicano le precedenti disposizioni, che ha previsto che il carattere di intenzionalità delle infrazioni possa essere riscontrato anche dagli organismi di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità. Il Veterinario Ufficiale ha pertanto facoltà di assegnare il livello intenzionale alle non conformità rilevate durante il proprio controllo che riguardino criteri di condizionalità non rispettati.

Tuttavia, ai fini dell'attribuzione del carattere di intenzionalità alla valutazione della non conformità, si precisa che la "comunicazione/segnalazione di notizia di reato", effettuata dall'Autorità competente per il controllo, all'Autorità giudiziaria non costituisce elemento sufficiente, ai fini dell'esito del controllo stesso, per la contestazione di non conformità di carattere intenzionale. L'OPRL ha chiarito che il carattere di intenzionalità discende dall'effettiva presenza di una "contestazione di notizia di reato" effettuata dall'Autorità giudiziaria al beneficiario degli aiuti comunitari.

Si evidenzia che per il solo CGO "*Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste*" la check-list non prevede la selezione di intenzionalità, poiché tutte le infrazioni sono considerate intenzionali.

9. RIFERIMENTI E MODULISTICA

Per quanto attiene agli obblighi ed alle modalità operative del controllo, si rimanda alle disposizioni vigenti e a quanto già riportato nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2023, di cui al Decreto OPRL n. 17877 del 14/11/2023, che rimane valido fino ad emissione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2024.

Le check-list da utilizzare sono disponibili negli applicativi in uso.

10. REGISTRAZIONI NEGLI APPLICATIVI NAZIONALI

I controlli di I&R degli animali devono essere registrati nell'applicativo Controlli di Vetinfo. Nel caso di controllo anagrafico eseguito anche ai fini della condizionalità per i CGO 6, 7 e 8 dovrà essere apposto un "flag" alla voce "condizionalità". Nel caso del campione selezionato in base a criteri di rischio, andranno specificati i criteri utilizzati (almeno 2) ai sensi della normativa di cui alla Tabella 1. In caso di campione selezionato su base casuale andrà indicata la voce "casuale".

I controlli relativi ai CGO

- *Sicurezza Alimentare*
- *Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agonisti*
- *Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)*

dovranno essere registrati nella sezione Sicurezza Alimentare di Vetinfo dal Menù alla voce Controlli, compilando la check-list e avendo cura di specificare (gli eventuali) i provvedimenti adottati.

Per maggiori informazioni si rimanda allo specifico documento illustrativo sulle funzionalità della Banca Dati Nazionale (VETINFO) predisposto da questa UO.

I controlli relativi al Benessere Animale dovranno essere registrati anch'essi in Vetinfo e dovrà essere "flaggata" l'apposita casella CONDIZIONALITÀ.

11. TEMPISTICA

I controlli devono essere registrati negli applicativi entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento, eccezion fatta per i controlli di I&R che devono essere registrati entro 15 giorni e comunque, per tutti, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Laddove siano state date prescrizioni, si ricorda che è obbligatorio completare la registrazione riportando la data della verifica, e il relativo esito. Si rammenta inoltre che dopo il 28 febbraio 2025, in accordo con le disposizioni ministeriali, il sistema nazionale verrà bloccato e non potrà essere effettuato alcun nuovo inserimento o modifica/integrazione relativo a controlli effettuati nell'anno 2024.

L'effettuazione dei controlli di condizionalità dovrà completarsi inderogabilmente entro il 31.12.2024.

12. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ 2024

Per i CGO

- *Sicurezza Alimentare*
- *Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste*
- *Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)*

la rendicontazione dell'attività verrà effettuata direttamente dall'UO Veterinaria attraverso l'estrazione da Vetinfo/CONTROLLI.

Per il CGO *Anagrafe animale* la rendicontazione verrà effettuata direttamente dall'UO Veterinaria da BDN.

Per il CGO *Benessere Animale* la rendicontazione verrà effettuata direttamente dall'UO Veterinaria attraverso l'estrazione da Vetinfo/CONTROLLI.

13. SUPERVISIONE

Le ATS devono garantire un'attività di supervisione adeguatamente documentata.

L'attività di supervisione sarà volta a verificare:

- che la check-list sia compilata in ogni sua parte (compresi gli *item* "Non Applicabili" e ove previsto, controllo di verifica delle prescrizioni), sia interamente coerente (coerenza tra numeri e coerenza tra irregolarità riscontrate, prescrizioni, sanzioni), sia completa di evidenze (allegati, ecc.);
- che nella check-list, in caso di infrazione rilevata per Benessere Animale, sia indicata la classe di non conformità (A, B o C);
- la presenza e completezza della documentazione per la gestione delle non conformità;
- la trasmissione secondo i formalismi e la periodicità specificati;
- la registrazione puntuale, corretta e completa nei sistemi informativi regionali/nazionali.

Ciascuna ATS deve sottoporre a supervisione la documentazione relativa a:

- il 100% dei controlli con esito non favorevole, anche quelli relativi ad aziende NON appartenenti al campione condizionalità, ma le cui risultanze hanno rilevanza ai fini della corretta erogazione dei contributi comunitari;
- almeno il 10% delle aziende selezionate nel campione di condizionalità su base casuale o a rischio i cui controlli hanno dato esito favorevole.

Ciascuna ATS dovrà, inoltre provvedere, entro il 31 gennaio 2025, alla trasmissione alla UO Veterinaria di una relazione sull'attività di supervisione effettuata che riporti:

- numero delle verifiche effettuate su controlli favorevoli e non favorevoli nel rispetto delle percentuali sopra riportate
- sintesi degli esiti di tali riscontri
- sintesi degli audit interni effettuati su controlli ufficiali con ricaduta in materia di condizionalità

- attività formative in materia di controlli ufficiali con ricaduta nell'ambito della condizionalità
- eventuali azioni correttive intraprese

La UO Veterinaria potrà condurre, nel corso dell'anno, verifiche a campione e controlli di secondo livello/audit, durante i quali saranno richiesti alle ATS i verbali di supervisione dei controlli estratti.